



COMMISSARIO AD ACTA

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

DECRETO

N. 10

IN DATA 06-02-2024

OGGETTO: "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA SANITARIA REGIONALE PER IL MOLISE. TRIENNIO 2021/2023 E TRIENNIO 2022/2024" - PROVVEDIMENTI

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio

DOTT.SSA LOLITA GALLO

Il Direttore del Servizio
SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR,
FORMAZIONE, ECM

DOTT.SSA LOLITA GALLO

Il Direttore Generale per la Salute

DOTT.SSA LOLITA GALLO

IL COMMISSARIO AD ACTA
AFFIANCATO DAL SUBCOMMISSARIO AD ACTA

RICHIAMATA la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;

- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

VISTA la legge regionale 23 Marzo 2010 n. 10 del e s.m.i.;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'art. 6 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 nella parte in cui prevede che:

1. "Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2 [...] Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione;

VISTO, altresì, l'art. 6 *ter* del citato D.lgs. 165/01 e, in particolare, il comma 1 in cui si prevede che "Con decreti di natura non regolamentare adottati dal ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'art.6 comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali";

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale 8/05/2018 con il quale vengono definite, in attuazione degli artt. 6 e 6 *ter* del D.Lgs 165/2001 come novellati dall'art. 4 del D.Lgs 75/2017, le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale delle Amministrazioni pubbliche che confermano i principi generali a cui attenersi in materia di piano dei fabbisogni e precisamente che:

- la programmazione dell'attività dell'Azienda, la definizione degli obiettivi e la verifica della disponibilità finanziaria, anche derivante da vincoli nazionali e regionali, costituiscono atti prodromici e alla base del piano triennale dei fabbisogni delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale;
- i predetti piani triennali dei fabbisogni del personale (PTFP) devono essere compatibili con il contenimento del costo del personale;
- i PTFP devono essere definiti a valle e in coerenza con gli atti aziendali di cui all'art. 3, comma 1 bis, del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e con l'attività programmatica dell'azienda complessivamente intesa, devono tener conto dei processi di razionalizzazione e reingegnerizzazione realizzati attraverso le nuove tecnologie, garantire una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili, devono essere compatibili con la cornice finanziaria per il SSN, redatti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale, coerenti con il ciclo della performance oltre che con i principi generali di legalità e con la disciplina in materia di anticorruzione;

DATO ATTO che, sulla base di quanto previsto dal sopra citato art. 6, il piano annualmente predisposto può essere modificato, di anno in anno, in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale;

VISTO:

- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74 "Modifiche al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'art. 17, comma 1, lett. r), della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed in particolare quanto previsto dall'art. 2, comma 10 bis;
- il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli artt. 16, commi 1, lett. a) e comma 2, lett. b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lett. a), c), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s), e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il decreto legislativo del 04/08/2016 n. 171 – "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria";

DATO ATTO di quanto previsto nelle ridette linee d'indirizzo, relativamente al punto 7 rubricato "Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale", ai sensi del quale la programmazione dell'attività dell'Azienda, la definizione degli obiettivi e la verifica della disponibilità finanziaria, anche derivante da vincoli nazionali e regionali, costituiscono atti prodromici e alla base del piano triennale dei fabbisogni delle Aziende e degli Enti del SSN;

DATO ATTO, altresì,

- che i predetti piani triennali dei fabbisogni del personale (PTFP) devono essere compatibili con la cornice finanziaria per il SSN e devono essere redatti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale, con particolare riferimento al vincolo di cui all'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i cui contenuti sono stati confermati dall'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni (spesa del personale, al lordo degli interessi riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superiori al corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1,4%);
- che gli stessi Piani devono essere inoltre predisposti in coerenza con i rispettivi Atti Aziendali di cui all'art. 3, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii.;

RILEVATO che i PTFP delle Aziende e degli Enti del SSN sono approvati dalle rispettive Regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del D.M. 70/2015, e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende ed Enti stessi;

VISTO il D.M. 23 maggio 2022, n. 77, concernente "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale del servizio sanitario nazionale";

EVIDENZIATO inoltre quanto disposto all'art. 7.2 "Piani triennali del fabbisogno", che individua gli elementi da

tenere in considerazione nella determinazione del fabbisogno da parte delle Aziende Sanitarie e che prevede che la mancata adozione del piano triennale dei fabbisogni o la mancata comunicazione dello stesso al Sistema informativo di cui all'articolo 60 del D.Lgs. n. 165/2001, entro trenta giorni dall'adozione definitive, comportano per le Aziende e gli Enti del SSN il divieto di effettuare assunzioni ordinarie, ma non incide su quelle straordinarie per le quali sono previste norme speciali (ex. Art. 12, commi 542, 543 e 544 della Legge n. 208/2015);

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale ASREM n. 97 del 26 gennaio 2023 avente ad oggetto "Adozione del Piano Triennale del fabbisogno del personale 2022- 2024 predisposto in conformità al decreto Ministeriale per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018 ed alla determinazione del Direttore Generale per la Salute della Regione Molise n. 198 del 16 ottobre 2018" acquisita al prot. reg. 18244/2023 del 31/01/2023;

VISTO inoltre il Piano Assunzionale 2022/2024 di cui alla citata Deliberazione del Direttore Generale A.S.Re.M. n. 97 del 26/01/2023;

VISTE le note trasmesse al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e Finanze:

- prot. reg. n. 63896/2023 relativa alla trasmissione in preventiva approvazione della proposta commissariale recante "Piano triennale dei fabbisogni del personale dell'Azienda Sanitaria Regionale per il Molise. Triennio 2021/2023 e 2022/2024" (Rif. Invio SIVEAS n. MOLISE-140-03/05/2023-0000055-A);
- prot. reg. n. 91311/2023 avente ad oggetto "Rif. Ns. nota prot. 63896/2023 recante "Trasmissione in preventiva approvazione della proposta commissariale recante "Piano triennale dei fabbisogni del personale dell'Azienda Sanitaria Regionale per il Molise. Triennio 2021/2023 e 2022/2024"" – Integrazioni" (Rif. Invio SIVEAS n. MOLISE-140-01/06/2023-0000073-A);

VISTO il Parere prot. MOLISE-DGPROGS-12/07/2023-0000086-P con il quale il Ministero della salute comunica, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, di restare in attesa del decreto Commissariale adottato fermo restando il rispetto del limite di spesa indicato per il personale;

RICHIAMATO il DCA n.21 del 14 del 14 settembre 2023 rubricato:" Piano triennale dei fabbisogni del personale dell'Azienda Sanitaria Regionale per il Molise. Triennio 2021/2023 e triennio 2022/2024" – Provvedimenti" con il quale è stato approvato, tra l'altro, il piano triennale del fabbisogno del personale A.S.Re.M. 2022-2024 approvato dall'Azienda con deliberazione del Direttore Generale A.S.Re.M n.97 del 26 gennaio 2023;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale A.S.Re.M. n. 167 del 02 febbraio 2024 avente ad oggetto "Deliberazione del Direttore Generale n.97 del 26/01/2023- Piano triennale del fabbisogno 2022-2024- Riprogrammazione fabbisogno di personale del profilo professionale di infermiere", predisposto in conformità al decreto Ministeriale per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018 ed alla determinazione del Direttore Generale per la Salute della Regione Molise n. 198 del 16 ottobre 2018" prot. ASReM 14131/2024 del 02/02/2024 e allegata al presente atto;

DATO ATTO che, l'Azienda Sanitaria, come esposto nella citata Deliberazione del Direttore Generale A.S.Re.M. n. 167 del 02 febbraio 2024 ha riprogrammato come di seguito, il reclutamento, nel triennio 2022-2024, di personale nel profilo professionale Infermieri.

PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO UNITA' DA RECLUTARE ANNO 2022	NUMERO UNITA' DA RECLUTARE ANNO 2023	NUMERO UNITA' DA RECLUTARE ANNO 2024	MODALITA' ASSUNZIONE
INFERMIERE	105	95	82	stabilizzazione, mobilità, concorso

DATO ATTO altresì che la predetta riprogrammazione relativa al fabbisogno di personale infermieristico si è resa necessaria a seguito di una verifica della coerenza del contingente programmato per il triennio 2022-2024 rispetto alle concrete esigenze emerse per consentire il corretto funzionamento dei servizi, con riguardo peculiare a quelli garantiti nelle reti territoriali.

RILEVATO che l'Azienda ha stipulato di n. 113 contratti a tempo determinato per il personale infermieristico, con decorrenza dal 01/01/2024 per assicurare la citata continuità all'erogazione dei servizi ed offrire immediata risposta all'incremento di richiesta di assistenza infermieristica da parte delle Strutture ospedaliere e territoriali;

DATO ATTO che l'Azienda Sanitaria ha modificato il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022-2024, limitatamente al solo anno 2024 e al solo profilo professionale infermieristico prevedendo il reclutamento di n. 82 infermieri;

VISTO il D.M.23 maggio 2022, N.77 che stabilisce i modelli e gli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale;

TENUTO CONTO che, in considerazione del modello organizzativo dei servizi assistenziali territoriali previsti nell'ambito delle reti territoriali inviati al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e Finanze per la preventiva valutazione (invio Siveas n. 35 del 27/11/2023) e nell'ambito della programmazione regionale di cui al Programma Operativo 2023-2025, sempre trasmesso ai competenti Dicasteri per la preventiva valutazione (invio SIVEAS n. 20 del 22/01/2024) è opportuno procedere alla modifica del Piano del Fabbisogno del Personale per l'anno 2024 con riferimento al profilo professionale infermieristico, incrementando lo stesso di n.82 infermieri e, confermando, ogni altra previsione di cui al citato DCA n.21/2023;

DATO ATTO che i costi derivanti dalla ridetta riprogrammazione ed il Piano Triennale dei Fabbisogni così rideterminato risulta conforme alla Determina del Direttore Generale per la Salute della Regione Molise n.198 del 16/10/2018 che, tra l'altro, dispone "i Piani Triennali di Fabbisogno di personale (PTFP), devono essere compatibili con la cornice finanziaria per il SSN e devono essere redatti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento dei costi del personale con particolare riferimento di cui all'art. 1, comma 565 della Legge n.296/2006, i cui contenuti sono stati confermati dall'art.2, comma 71 della Legge191/2009 s.m.i. (spesa del personale al lordo degli oneri riflessi dell'Amministrazione e dell'IRAP, non superiore al corrispondente ammontare del 2004, diminuito dell'1,4%)"

VISTA la tabella, allagata alla Deliberazione del Direttore Generale A.S.Re.M. n. 167 del 02 febbraio 2024, in cui è rappresentato la spesa per il personale, come integrata a seguito della previsione di n.82 infermieri per l'anno 2024;

DATO ATTO che la spesa per il personale, comprensivo della modifica in esame, ammonta ad € 186.941.710,62, al disotto di quanto determinato con DCA n.4/2010;

RITENUTO di garantire il necessario monitoraggio e controllo a livello regionale in merito all'attuazione dei citati Piani, da parte dell'A.S.Re.M., nel rispetto delle procedure e dei criteri ivi previsti, in linea con quanto disposto all'art. 2 delle "Linee d'indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche" di cui al decreto 8 maggio 2018;

RITENUTO, infine di disporre che l'ASReM provveda, in tempi brevi alla redazione e adozione del Piano triennale dei Fabbisogni 2024-2026 nell'ambito della cornice programmatica di cui al PO 2023-2025, inviato per la preventiva approvazione con invio SIVEAS n. 20/2024;

DATO ATTO che l'oggetto del presente decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale rispondendo all'obiettivo di cui al punto X "gestione ed efficientamento della spesa per il personale in coerenza con l'effettivo fabbisogno, in applicazione della normativa vigente in materia";

su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, previa istruttoria del funzionario incaricato, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d'intesa con il subcommissario ad acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul frontespizio del presente provvedimento

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvata la riprogrammazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale A.S.Re.M. 2022/2024 di cui alla Deliberazione del Direttore Generale A.S.Re.M. n. 97 del 26/01/2023, come modificato con la Deliberazione del Direttore Generale A.S.Re.M. n. 167 del 02 febbraio 2024, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale **(All. 1)**.
2. La riprogrammazione è limitata al solo profilo professionale infermieristico per l'anno 2024.
3. Resta invariata ogni altra previsione di cui al DCA n.21/2023.

Articolo 2

1. Il presente decreto è trasmesso all'Azienda Sanitaria Regionale del Molise - A.S.Re.M. per i successivi adempimenti.

Articolo 3

1. Le proposte di provvedimento inerenti le procedure concorsuali, da emanarsi da parte dell'A.S.Re.M. in attuazione delle previsioni di cui al Piano Triennale del fabbisogno del personale A.S.Re.M. 2022/2024 dovranno essere inviate alla Regione, prima dell'adozione.

Articolo 4

1. Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'A.S.Re.M, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

**IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA
ULISSE DI GIACOMO**

**IL COMMISSARIO AD ACTA
MARCO BONAMICO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82